

DELIBERA N.262/25/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
MOLINARI SPEDIZIONI S.R.L.PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 22 LUGLIO 1999, N. 261, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.
388/24/CONS**

(CONT. N. 11/25/DSP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 novembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio e in particolare:*

- l'art. 5, comma 1, secondo cui *«[l] 'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico»*;
- l'art. 21, comma 4, secondo cui *«[c]hiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza*

individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito *Direttiva generale*);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” e in particolare:

- l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, secondo cui «[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel

campo di applicazione del servizio universale come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo»;

- l'art. 3, comma 2, dell'Allegato A, secondo cui «*[i]l rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1*»;

VISTA la delibera n. 109/25/CONS del 30 aprile 2025, recante “*Adozione della nuova direttiva generale sulle carte dei servizi postali e disposizioni in favore dell'utenza*” (di seguito denominata *Nuova Direttiva*);

VISTO l'atto di contestazione della Direzione servizi postali n. 11/25/DSP del 10 luglio 2025, notificato in data 11 luglio 2025 alla società Molinari Spedizioni s.r.l. (nel seguito anche solo “Molinari Spedizioni”);

CONSIDERATO che la Molinari Spedizioni non ha inteso presentare alcuna memoria difensiva, né ha comunicato l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito delle attività di vigilanza nei confronti dei fornitori di servizi postali la competente Direzione di questa Autorità, per il tramite del Segretariato Generale - Ufficio CORECOM e coordinamento ispettivo, in data 8 aprile 2025, con nota protocollata con il n. 0091152, richiedeva al Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza accertamenti ispettivi nei confronti della società Molinari.

Il Comando in questione, in data 14 aprile 2025, procedeva a eseguire quanto richiesto, verificando, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui alla delibera n. 388/24/CONS, in materia di titoli abilitativi (di seguito il *Regolamento titoli abilitativi*), e di quanto prescritto dalla delibera n. 413/14/CONS, in materia di *Carta dei servizi postali*.

All'esito della predetta attività ispettiva è emerso che la Molinari ha svolto attività di fornitore di servizi postali, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. g) del *Regolamento*, senza essere in possesso di titolo abilitativo per l'offerta al pubblico di servizi postali, come prescritto dalla delibera n. 388/24/CONS, e che lo stesso operatore ha svolto tale attività senza essere in possesso della *Carta dei servizi postali* come sancito dalla delibera n. 413/14/CONS.

Con riferimento, quindi, agli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività di fornitore di servizi postali, con atto di contestazione n. 11/25/DSP, del 10 luglio 2025, notificato in data 11 luglio 2025, è stata contestata alla Molinari la violazione

dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi*, condotta sanzionabile ai sensi dell'art 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999.

2. Posizione difensiva di Molinari

L'Operatore non ha partecipato al procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nell'atto di contestazione impongono, a chi voglia svolgere l'attività di fornitore di servizi postali, l'obbligo della preliminare acquisizione dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente, ovvero la licenza individuale, per l'offerta di servizi rientranti nell'ambito del servizio universale, o l'autorizzazione generale per i servizi postali non rientranti in tale ambito. Un simile obbligo è preordinato, evidentemente, alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo a tutela del mercato, per una concorrenza leale, e degli utenti.

Ne discende, quindi, che l'offerta di servizi postali rientranti nell'ambito del Servizio Universale in assenza di adeguato titolo abilitativo si pone in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 -a mente del quale «[l'] offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico»- con l'art. 3, commi 1 e 2, del *Regolamento titoli abilitativi*, laddove è prescritto che «[è]soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta a pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall'art. 3 del decreto legislativo» e che «il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1».

La società Molinari Spedizioni, in effetti, ha svolto sin dal 2001 attività di fornitore di servizi rientranti e non rientranti nell'ambito del Servizio Universale, senza acquisire la licenza individuale richiesta per l'offerta dei primi, sulla base di un'autorizzazione generale ottenuta nell'anno 2000 e non più rinnovata a partire dal 2018.

Ne discende che può ritenersi accertata la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 261/1999 e dell'art. 3, commi 1 e 2 del *Regolamento sui titoli abilitativi* approvato con delibera n. 388/24/CONS, contestata con l'atto n. 11/25/DSP del 10 luglio 2025, notificato in data 11 luglio 2025 alla società Molinari Spedizioni s.r.l.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00

(centocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti dell'operatore Molinari Spedizioni s.r.l.;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha comunicato di essersi avvalsa di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari a nove volte il minimo edittale, per complessivi euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS:

A) Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva quanto segue sulla condotta posta in essere dall'operatore Molinari Spedizioni s.r.l.:

- la mancata acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali assume una rilevante potenzialità lesiva rispetto sia all'azione amministrativa delle Autorità preposte alla vigilanza del mercato sia alla concorrenza nel mercato di riferimento, attesa la possibilità di offrire prezzi più concorrenziali rispetto agli altri operatori muniti, viceversa, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività postale e che sostengono gli oneri regolamentari conseguenti;
- è evidente, inoltre, sotto tale profilo, anche l'indebito vantaggio economico che discende dalla violazione delle norme che disciplinano l'accesso all'attività di operatore postale. Tali norme, infatti, non richiedono soltanto l'assolvimento dell'onere formale della titolarità dell'abilitazione, ma si sostanziano anche in obblighi rilevanti e significativi, come quelli in materia di rispetto, tutela e garanzia dell'utenza, posti a presidio delle esigenze essenziali di un servizio, quale quello postale, definito dal Legislatore di preminente interesse pubblico, o quelli a tutela dei lavoratori del comparto, nonché -sebbene in misura meno rilevante per quanto qui di rilievo- quelli relativi all'assolvimento degli oneri di contribuzione alle attività dell'Autorità e a quelle di rilascio del titolo e di successiva vigilanza da parte del Ministero competente;
- la durata della condotta può considerarsi lunga, avendo la Società iniziato l'attività di fornitore di servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale nel 2001, senza aver mai conseguito la licenza individuale prescritta. La Molinari ha, invece, richiesto e ottenuto unicamente un'autorizzazione generale per l'esercizio dell'attività postale nel 2000 (AUG/000420/2000), poi rinnovata ogni sei anni fino all'ultimo rinnovo, avvenuto nel 2012, con validità sino al 2018, data dalla quale, comunque, quest'ultimo titolo non è stato più rinnovato. Quanto alla estensione

territoriale, la condotta impatta su offerte commercializzate e servizi resi in un ambito territoriale circoscritto e rispetto a un numero di utenti contenuto. Relativamente alla dimensione della Società, va tenuto presente che si tratta di una impresa non di primario rilievo, il cui capitale sociale è diviso fra quattro soci, di cui uno svolge la funzione di amministratore unico, e con un numero dichiarato di dipendenti particolarmente esiguo (6);

- infine, la condotta risulta aggravata dalla colpevole negligenza dell'Impresa nell'aver continuato a svolgere l'attività dal 2018 senza preoccuparsi neanche di rinnovare il titolo abilitativo posseduto.

Pertanto, la violazione può ritenersi di entità consistente e di lunga durata.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che, a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, l'operatore non ha intrapreso alcuna iniziativa volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata e questo comporta, pertanto, la non applicabilità di qualsivoglia circostanza attenuante.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che la Molinari è stata costituita in data 9 marzo 1987 in forma di società di capitale a responsabilità limitata e rappresenta un operatore postale dotato di una struttura, anche in termini di personale e di organizzazione interna, idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi*.

A tal proposito, occorre tener conto che la Società non è stata sanzionata in precedenza per le medesime violazioni.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche di Molinari, va tenuto presente che il totale di ricavi per l'anno d'esercizio 2024 è stato pari a euro 1.243.686,00, con un utile d'esercizio dichiarato pari a euro 2.200,00, come risulta dalla visura camerale inerente al bilancio d'esercizio presentato al 31 dicembre 2024. Alla luce di tali circostanze, pur considerata la gravità della condotta accertata, si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Società Molinari Spedizioni s.r.l. (C.F. e P. IVA 05274800639), con sede legale in Napoli, Via Emanuele Gianturco n. 82, ha violato le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi* di cui all'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999.

ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999.

DIFFIDA

la Società Molinari Spedizioni s.r.l., ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. n. 261/1999 dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

INGIUNGE

alla Società Molinari Spedizioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con delibera n. 262/25/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie* –

Istruzioni per gli Operatori”, in calce al *Regolamento*. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell’Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 262/25/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella